



## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA** "Costa Tirrenica"

# **Gara Simog 6747651 - CIG 7083863CAA**

### **QUESITI**

#### **Quesito 3**

che l'Art. 95, comma 2 del Dlgs 50/2016 riporta "(omissis) le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti (omissis), sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia (omissis)".

Il disciplinare di gara di cui all'oggetto, al contrario, stabilisce nella presentazione dell'offerta economica, un limite massimo di ribasso pari al 25% per entrambe le basi d'asta, pena l'esclusione dalla gara. Tale limite annulla la competizione dal punto di vista economico a favore del solo punteggio tecnico, svilendo di fatto il miglior rapporto qualità/prezzo ed ogni criterio di comparazione costo/efficacia come disposto dal nuovo codice degli appalti.

#### **Risposta 3**

L'art. 95 del DLgs 50/2016 ha introdotto la possibilità di azzerare di fatto la componente del prezzo, tanto che nelle linee guida di ANAC n° 2 "approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016" tale possibilità viene confermata

*Omissis..... In generale, le stazioni appaltanti devono individuare criteri di valutazione concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante. I citati criteri devono, pertanto, consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell'offerta, scongiurando situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando l'applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo. In altri termini, non dovrebbero essere oggetto di valutazione i requisiti di partecipazione che, per definizione, sono posseduti da tutti i concorrenti, o le condizioni minime - incluso il prezzo - con cui i lavori, servizi o forniture devono essere realizzati; si dovrebbe attribuire un punteggio positivo solo a miglioramenti effettivi rispetto a quanto previsto a base di gara*

*Omissis..... Mentre con la Direttiva 2004/18/CE e il d.lgs. 163/2006 non era possibile assegnare al prezzo un punteggio particolarmente basso (o nullo) o prevedere una metodologia di calcolo tale da azzerare di fatto la componente prezzo, attualmente tale possibilità è ammessa dall'art. 95, comma 7, del Codice, secondo il quale è possibile competere esclusivamente sulla qualità*

Anche in regime del vecchio codice degli appalti, il TAR Lazio, Roma, III-quater, 17 marzo 2014, n. 2947, riteneva "una sorta di soglia di sbarramento legittima, tenuto conto del principio generale codificato dall'art. 83 comma 3 del D.Lgs n. 163/2006".

#### **Quesito 4**

A completamento di tale evidenza, si segnala inoltre che l'attribuzione del punteggio tecnico, determinato da soli criteri qualitativo-discrezionali, assegnato in base ad una relazione di sole 15 pagine e senza il supporto di una dimostrazione dell'applicativo/servizio offerto, risulta tale da non garantire l'equa valutazione dell'offerta.

#### **Risposta 4**

a parere di questa stazione appaltante risultano sufficienti le pagine assegnate per la descrizione tecnica, avendo previsto nel disciplinare di gara "Busta n° 2 OFFERTA TECNICA" sez. 2 caratteristiche del software la possibilità di allegare una DEMO.

Amantea – Belmonte Calabro – Aiello Calabro – Cleto – Serra Aiello - San Pietro in Amantea

Per semplice refuso di stampa sono risultate mancanti le modalità di visione della demo che può essere proposta o con un accesso web (utente e pw) sulla piattaforma proposta o con un video tutorial autoprodotta.

In virtù di quanto sopra non sussistono elementi per accogliere le richieste presentate.

Amantea, 12/07/2017

Il RUP  
dott. E. Caruso